

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3139/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari dei carciofi, applicabili per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti (CEE) n. 3709/89<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 3648/90<sup>(2)</sup> del Consiglio, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofruitticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofruitticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofruitticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari dei carciofi provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre al 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese sostenute per l'imballaggio ed il trasporto dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofruitticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondano alla media dei corsi rilevati nel

triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari dei carciofi, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruitticoli,

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.